

AMIANTO

Cosa deve fare chi ha immobili (OGNI tipo di immobile: abitazione, autorimessa, portico, deposito, capannone, stalla) in cui vi è presenza di amianto (di solito presente in lastre di copertura, in canne fumarie oppure utilizzato come isolante termico e/o acustico)?

Vi sono TRE obblighi fondamentali a carico dei proprietari* di immobili in cui vi è presenza di amianto:

1. **OBBLIGO** di comunicare ad ATS (cioè l'ex ASL, cioè l'ex USL) la presenza dei manufatti contenenti amianto tramite la compilazione e l'invio del modello NA/1 "NOTIFICA PRESENZA DI AMIANTO IN STRUTTURE O LUOGHI";
2. **OBBLIGO** di redazione della **RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELL'INDICE DI DEGRADO** dei manufatti (questo documento non va trasmesso ad alcun ente, ma va custodito presso l'immobile e reso disponibile per eventuali controlli);
3. **OBBLIGO** di nomina di un soggetto **RESPONSABILE DEL RISCHIO AMIANTO**;

*In caso di immobili in cui viene svolta attività lavorativa, o comunque aperta al pubblico, gli obblighi sono sia a carico dei proprietari che a carico del datore di lavoro.

Sono previste sanzioni per chi NON comunica la presenza di manufatti in amianto ad ATS?

Sì: da euro 100,00 ad euro 1.500,00, in base alla dimensione dei manufatti ed al loro stato di conservazione.

Si raccomanda pertanto, ai proprietari – e comunque ai detentori a qualunque titolo – di fabbricati in cui vi è presenza di amianto, di verificare di aver inviato ad ATS il modello NA/1 di notifica presenza amianto.

Il modello NA/1 è disponibile sul portale telematico di Regione Lombardia – Piano Regionale Amianto e flussi informativi bonifica manufatti.

Cosa è la RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELL'INDICE DI DEGRADO?

È un documento, da redigersi secondo un protocollo regionale (DDG Lombardia n.13237 del 18 novembre 2008), con cui si definiscono le dimensioni e lo stato di conservazione (buono, discreto, pessimo) dei manufatti in amianto.

A seconda dello stato di conservazione dei manufatti vengono individuate le operazioni che il proprietario deve mettere in atto (incapsulamento, sovracopertura, rimozione oppure nessun intervento qualora i manufatti siano integri e sani).

La Relazione di valutazione dell'indice di degrado deve essere aggiornata ogni due anni.

Quali sono i compiti del RESPONSABILE DEL RISCHIO AMIANTO?

Il soggetto individuato come Responsabile del rischio amianto ha i seguenti compiti:

- redigere un piano di controllo e manutenzione per tutte le attività che possono coinvolgere i manufatti contenenti amianto;
- informare della presenza di amianto gli occupanti e gli utilizzatori a qualunque titolo l'immobile;
- etichettare i manufatti contenenti amianto presenti in sito;
- verificare periodicamente lo stato di conservazione dei manufatti contenenti amianto,
- eseguire monitoraggi periodici dell'aria per verificare eventuali contaminazioni.